



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**  
**Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**  
**Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**

**II DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm. ed ii.;
- VISTO il D.P.Reg. n. 4733 del 10.12.2021 con il quale è conferito al dott. Calogero Franco Fazio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 02.12.2021;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta nei confronti degli aventi diritto e la documentazione trasmessa dalla stessa Soprintendenza per l'emissione del provvedimento tutorio, ai sensi del citato D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ed ii., su una area archeologica individuata nel territorio del Comune di Butera (CL), in località Monte Gricuzzo/Serra del Vento;
- ACCERTATO che la predetta area, censita al Catasto del Comune di Butera (CL) al F.M. nr. 49 con **p.lle 194, 195, 196, 197, 198, 210, 20, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226** e F.M. nr. 112 con **p.lle 4, 220, 253** così come evidenziata con campitura a linee oblique continue nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nell'allegata relazione tecnica, riveste interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'art.10 comma 3, lett. a) del menzionato D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e dell'art. 2 della L.R. nr. 80 dell'1.08.1977 in quanto in essa è stato rinvenuto un lembo di insediamento greco collocabile tra il V e il IV sec. a.C.;
- RITENUTO necessario definire un'area di rispetto al fine di evitare che sia messa in pericolo l'integrità del bene culturale sopra individuato, ne sia danneggiata la prospettiva e la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, dettando particolari prescrizioni, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., sull'area censita al Catasto del Comune di Butera (CL) al F.M. nr. 49 con **p.lle 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 199, 208, 209, 405, 211, 212, 213, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 248, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280** e F.M. n. 112 con **p.lle 1, 2, 251, 252, 3, 222, 6** così come evidenziata con reticolo puntinato fitto nell'allegata planimetria catastale;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. nr. 42/04 e della L.R.

n. 80/77 l'area archeologica sopra individuata in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;

## DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell'allegata relazione tecnica, l'area archeologica individuata nel territorio del Comune di Butera (CL), in località Monte Gricuzzo/Serra del Vento, censita al Catasto del Comune di Butera (CL) al F.M. nr. **49 con p.lle 194, 195, 196, 197, 198, 210, 20, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226** e F.M. nr. **112 con p.lle 4, 220, 253** così come evidenziata con campitura a linee oblique continue nell'allegata planimetria, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii., è dichiarata di interesse archeologico particolarmente importante, in quanto individuata fra i beni elencati all'art. 10 comma 3, lett. a) del D.Lgs. medesimo ed all'art. 2 della L. R. nr. 80/77 e resta, pertanto, sottoposta a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dell'area di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. nr. 42/04, è fatto divieto di adibirla ad usi non compatibili con il suo carattere archeologico oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione.

Sarà rigorosamente vietato nelle particelle sopraelencate:

- danneggiare, manomettere o alterare le testimonianze archeologiche ivi ricadenti, sia quelle già poste in luce, sia quelle ancora presenti nel sottosuolo;
- realizzare nuove costruzioni, impianti in genere ed opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- effettuare scavi e movimenti di terra di qualunque genere;
- impiantare nuove colture;

Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purchè ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 42/04.

ART. 3) Al fine di garantire le condizioni di prospettiva, luce, decoro e cornice ambientale del bene tutelato, l'area censita al Catasto del Comune di Butera (CL) al F.M. nr. 49 con **p.lle 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 199, 208, 209, 405, 211, 212, 213, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 248, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280** e F.M. n. 112 con **p.lle 1, 2, 251, 252, 3, 222, 6**, così come evidenziata con reticolo puntinato fitto nell'allegata planimetria catastale, resta sottoposta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. nr. 42/04 alle seguenti prescrizioni:

- è vietato praticare scavi, scassi e movimenti di terra di qualsiasi genere senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza;
- modificare le colture, l'assetto agricolo dei terreni, apportare modifiche o eseguire interventi su opere e fabbricati già esistenti senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza che potrà concederla, ove ne ricorrano i presupposti, fissando obblighi e condizioni atti a mantenere le finalità di tutela;
- gli interventi per la realizzazione di eventuali infrastrutture di pubblica utilità quali condotte idriche, fognature, illuminazione e telefonia dovranno essere

sottoposti a formale approvazione della Soprintendenza competente e alle prescrizioni dalla stessa ritenute necessarie;

- in detta area sarà consentito un esercizio condizionato dello *ius aedificandi* da parte di privati proprietari per edifici da realizzarsi ex novo con altezza massima attestata a mt. 4,50 a livello di gronda e a mt. 6 al colmo, misurati a partire dal piano di campagna. La distanza dal confine dei lotti dovrà essere di almeno mt. 5, previo conseguimento della autorizzazione della competente Soprintendenza alla quale dovranno essere preventivamente presentati i relativi progetti. La Soprintendenza potrà rilasciare parere favorevole, ove ne ricorrano i presupposti, fissandone obblighi e condizioni, ivi compresa se ritenuta necessaria in funzione della specifica ubicazione dei manufatti, l'effettuazione di saggi archeologici preventivi (i cui oneri economici saranno a carico dei richiedenti).

ART. 4) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART. 5) La relazione tecnica corredata da planimetria catastale, da elenco ditte proprietarie e da documentazione fotografica fa parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 15 del D. Lgs. nr. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ed ii., sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso l'Ufficio del Territorio-Servizio Pubblicità Immobiliare competente ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Butera (CL), al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

ART. 6) Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21.

ART. 7) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio nonché ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto

**PALERMO, 20 gennaio 2023**

IL DIRIGENTE GENERALE  
**F.to** Dott. Calogero Franco Fazio